



DISEGNO DI LEGGE

**Presentato dal Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)
di concerto con il Ministro della salute (LORENZIN)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
e con il Ministro della giustizia (ORLANDO)**

(V. Stampato Camera n. 3012)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 2015*

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

CAPO X

TURISMO E SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 50.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)

1. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

Art. 51.

(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea)

1. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.

2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.

Art. 52.

(Noleggio con conducente di velocipedi)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».